COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

Provincia di Oristano

Via Maria Doro n. 5 – 09080 Villa Sant'Antonio
mail: ufficio.protocollo@comune.villasantantonio.or.it
pec: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it
web. www.comune.villasantantonio.or.it
Tel. 0783/964017 – 0783/964146 fax 0783/964138
P.I./C.F. 00074670951

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO

N. 54 DEL 17-03-2017

OGGETTO: CIG Z331DDFA85 - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'istituendo bilancio di previsione 2017;

DATO atto che questo Ente non avendo ancora approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2017 si trova ad operare in regime di gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs n. 118/2011 e 126/2014;

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 11/01/2017, con il quale la Geom. Ardu Rossella, in servizio presso questo Ente, viene nominata Responsabile dell'area Tecnica e Contabile, alla quale sono attribuite le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 207/2000 (Testo Unico in materia di enti pubblici);

VISTA la deliberazione della giunta Comunale n. 5 del 25/01/2017 con la quale si approvava il PEG e si attribuivano le risorse finanziarie per l'anno 2017 ai responsabili del servizi;

VISTO l'art. 107 del D.Lvo 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 15/01/2016, con la quale si approvava il progetto del servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica;

VISTA la propria determinazione n. 15 del 22/01/2016 con la quale si adottava il provvedimento a contrarre e si prenotava la spesa per l'appalto del servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica,

VISTA la propria determinazione n. 60 del 17/03/2017 con la quale si affidava l'appalto del servizio, mediante MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), alla ditta Diaferio Ruggiero, con sede in Margherita di Savoia (FG);

DATO atto che la ditta Diaferio Ruggiero, a far data dal 13/10/2016 non esegue gli interventi di manutenzione e a nulla sono valsi i solleciti e ordini;

VISTO il capitolato speciale d'appalto, in particolare l'art. 8, secondo cui *"Verificandoci deficienze o abusi dell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora l'impresa, appositamente diffidata mediante ordine di servizio, non ottemperi alle disposizioni nel termine che gli verrà assegnato, l'amministrazione avrà facoltà di sostituirsi all'appaltatore in tutto o in parte nell'esercizio del servizio di appalto addossando all'appaltatore anche le eventuali maggiori spese, l'appaltatore potrà unicamente richiedere l'accertamento dello stato di fatto. In tal caso il comune, accertati con verbale in contradditorio, potrà avvalersi di ditte qualificate al servizio senza che l'appaltatore possa opporsi o sollevare eccezioni di sorta. Potrà inoltre avvalersi dei crediti maturati dall'appaltatore e non ancora riscossi, addebitando allo stesso le eventuali maggiori spese conseguenti";*

VISTO l'ordine di servizio n. 1 in data 13/12/2016 (Prot. n. 6218 del 14/12/2016);

VISTA la nota della ditta Diaferio Rugiero, acquisita al nostro protocollo in data 19/12/2016 al n. 6321, in riscontro all'ordine di servizio;

VISTA la propria nota Prot. n. 6351 del 20/12/2016 con la quale si respingeva il contenuto della nota di cui al punto precedente e si avvisava la ditta che in caso di mancato intervento si sarebbe proceduto mediante altra ditta con l'addebito delle spese a proprio carico;

VISTA la propria nota prot. n. 6603 del 29/12/2016, indirizzata alla ditta Diaferio Rugiero, con la quale si constatava il mancato intervento e si comunicava che si stava procedendo all'avvio della procedura per l'affidamento ad altra ditta;

VISTA la nota prot. n. 110 del 05/01/2017, con la quale la ditta appaltatrice, per il tramite dello studio legale Avv. Giacomo Tarantini, diffidava il comune a procedere mediante altra ditta;

DATO atto che al fine di porre rimedio alla spiacevole situazione la ditta è stata più volte convocata ma non si è presentata, sono seguiti dei contatti telefonici e formali con lo studio legale ma nulla è stato risolto;

DATO atto che è in corso una risoluzione transativa al fine della risoluzione del contratto;

VISTA la propria nota prot. n. 1437 del 15/03/2017 con la quale si avvertiva la ditta Diaferio Rugiero, che non avendo eseguito gli interventi di manutenzione si procedeva ai sensi dell'art. 8 del capitolato speciale d'appalto;

DATO atto che allo stato attuale una parte dell'impianto di illuminazione è andato in avaria e un numero considerevole di lampade risulta esausto, rappresentando anche pericolo alla pubblica incolumità;

RITENUTO, al fine di scongiurare danni a terzi ed eventuali responsabilità per mancato intervento, procedere all'affidamento di un intervento di ripristino dell'impianto e sostituzione delle lampade esauste a favore di altra ditta;

DATO atto che la ditta Diaferio Rugiero non ha presentato alcuna richiesta di accertamento delli stato di fatto;

VISTI:

- l'art. 23-ter, comma 3 del D.L. n. 90/2014, convertito con la Legge n. 114/2014, come modificato dalla Legge n. 208/2015, secondo il quale i comuni possono ricorrere

autonomamente (senza ricorso alla centrale unica di committenza), per acquisti di beni, servizi e forniture di valore inferiore a € 40.000,00;

- L'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 secondo cui "*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti*."

- l'art. 1, comma 450, della legge 296/2006 che prevede "*Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. (...)*;

- L'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 rubricato "*Contratti sotto soglia*" secondo il quale "*L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.*

- L'art. 36, comma 2 che testualmente recita" *Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

1. *per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta. […];*

- L'art. 95 del D.Lgs 50/2016 rubricato *"Criteri di aggiudicazione dell'appalto"*
- l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale "*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ";*

VISTO l' art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 che prescrivono la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicando il fine che si intende perseguire tramite il contratto, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta in base alle vigenti disposizioni normative;

VISTO l'art. 15, comma 1 della L.R. 5/2007 che stabilisce che prima di procedere all'affidamento dell'appalto, è necessario decretare di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 32, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 secondo il quale *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto, e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."*

RITENUTO dover procedere all'affidamento a favore della ditta Mura Raffale (ex Mura Antonio Vincenzo), in quanto in passato ha già svolto il servizio di manutenzione dell'impianto quindi a conoscenza dell'impianto e di tutte le componenti, potendo così garantire un intervento più celere e mirato;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla ditta Mura Raffaele con sede in Samugeo, ammontante complessivamente a € 764,60 oltre all'IVA;

ACQUISITO il pareri favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria ex art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali;

DETERMINA

Di adottare il presente provvedimento a contrarre stabilendo che:

- Il fine che si intende raggiungere con l'affidamento del contratto è la manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica al fine di ripristinarne il regolare funzionamento e scongiurare eventuali danni a terzi a causa della carenza di illuminazione;
- Il contratto ha per oggetto il servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica mirato al ripristino della parte dell'impianto in avaria e alla sostituzione delle lampade esauste;

- Vista la modesta entità della prestazione , saranno validi ai fini contrattuali il preventivo di spesa e la presente determinazione;
- L'affidamento del servizio avverrà in modo diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016;

Di affidare il servizio di manutenzione alla ditta Mura Raffaele con sede in Samugheo nella via Trento, 6 – P.I. 01207540954, per l'importo di € 764,60 oltre all'IVA;

Di impegnare la somma di € 932,81 di cui € 764,60 per la manutenzione dell'impianto e € 168,21 per IVA, al capitolo 1938 "Spese gestione e manutenzione impianto illuminazione pubblica – prestazioni di servizi"– conto competenza che presenta una disponibilità di € 1.014,60;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 163, comma 5 lettera b) del D.Lgs n. 267/2000, l'intervento in argomento non è soggetto al rispetto della disponibilità in dodicesimi sul bilancio provvisorio;

Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2017;

Di dare atto che nella presente procedura trova applicazione la deliberazione n. 75/2013 emanata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.);

Di dare atto di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario per gli adempimenti di propria competenza;

Di provvedere, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, alla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2013, non viene formalmente espresso il parere di regolarità amministrativa in quanto si ritiene espresso attraverso la sottoscrizione con la quale si perfeziona l'atto;

Di dare atto che la presente determinazione diventa eseguibile al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria da parte dell'Ufficio contabile ai sensi dell'art. 151, comma .4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.******

Il Responsabile del Servizio
F.to Rossella Ardu

****

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 153, 183 e 184 del D.lgs 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della presente determinazione che pertanto, diventa esecutiva in data odierna.
Esito :In attesa

IMPEGNO DI SPESA						
N.		**77**	**sub**	**Anno 2017**	**del 22-03-2017**	**Comp./Res. C**
Capitolo 1938	*Articolo*	*Cod. bil.* 1080203	*SIOPE* 1332	*Descrizione capitolo*: SPESA DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: PRESTAZIONE DI SERVIZI		
Causale impegno		CIG Z331DDFA85 - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				
Importo operazione		**€. 932,81**				

Villa Sant'Antonio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to Ardu Rossella

****

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.villasantantonio.or.it per rimanervi 15 giorni consecutivi:
dal 30-03-2017 al 14-04-2017.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rossella Ardu

****

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Il Funzionario

_____

Villa Sant'Antonio lì